

1^a TORNATA DEL 28 LUGLIO

MANCINI. Pregherei l'onorevole presidente di chiedere alla Commissione se accetta o no, e quale sia la sua opinione sulla seconda parte.

PRESIDENTE. Ha dichiarato di respingere la seconda parte.

MARTINELLI, relatore. Con poche parole posso dare una spiegazione.

Noi abbiamo distinta l'ingerenza della Corte dei conti in quanto si riferisce alla registrazione dei decreti, degli atti e degli ordini di pagamento dall'ingerenza della Corte quando nell'esercizio delle sue attribuzioni le avvenga di rilevare qualche infrazione alle leggi ed alle regole amministrative.

Quanto alla prima parte abbiamo accolta una frase determinata e precisa per la quale la Corte dei conti non si potrà mai sottrarre all'obbligo di registrare con riserva un atto o un decreto qualora lo riconoscesse contrario alle leggi ed ai regolamenti. Ma quando si tratta d'infrazioni supposte o temute, vorremmo noi anticipatamente prescrivere che sieno denunziate al Parlamento e potremo poi dubitare di qualche ritegno nel riferire, non avendo la prova della verità e dei fatti?

Noi abbiamo aggiunto una frase colla quale mettiamo obbligo alla Corte dei conti di prendere nota delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti. La Camera potrebbe sempre ordinare che si facesse un estratto del relativo registro, essendo prescritto un registro per lo adempimento di una legge, la quale vuole che la Corte prenda nota di quelle infrazioni e ne dia avviso ai ministri.

Io quindi a nome della Commissione dichiaro che di buon grado accettiamo la prima parte dell'emendamento proposto dal deputato Mancini e che non accettiamo la seconda. Noi crediamo che meno corrisponderebbe alla aspettazione ed all'effetto; noi crediamo che sia superflua, mentre l'articolo da noi proposto serve abbastanza all'intento, giacchè la Camera, quando lo creda opportuno, potrebbe sempre ordinare che un estratto dei registri della Corte le fosse presentato.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la prima parte...

MASSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MASSA. Vorrei proporre che a vece di prescrivere che queste relazioni si facciano ogni sei mesi, si dicesse che in gennaio d'ogni anno la Corte farà questa relazione, per non renderla così frequente. Il concetto della proposta dell'onorevole Mancini è desunto dalla legge francese del 1807...

Una voce. Ed anche della belgica.

MASSA . . . nella quale all'articolo 22 s'istituisce una Commissione, la quale ogni anno dee presentare all'imperatore una relazione su quanto occorre di rimarchevole nella Sessione annuale, facendo le opportune proposte di modificazioni quanto alle contabilità dello Stato.

MANCINI. Non sarei alieno dall'avvicinarmi alla proposta testè fatta, ma vedendo i Ministeri costituzionali troppo brevi e fugaci, desidererei che la nota giungesse al Parlamento non già quando il ministro non ci sta

più, ma quando il ministro che per avventura ha commesso l'infrazione è ancora in potere e quindi in grado di risentirne le conseguenze.

Quindi, per le speciali condizioni del regno d'Italia, mi permetterei di pregare la Camera di stabilire che la trasmissione di quegli elementi abbia luogo ogni sei mesi, e quindi di adottare il mio emendamento.

MASSA. La fugacità dei ministri, se fosse da prendersi in considerazione, sei mesi sarebbe un termine troppo lungo, dappoichè i ministri spariscono spesso entro uno spazio di tempo ben più breve.

MANCINI. Auguro a questi ministri di restare.

SELLA, ministro per le finanze. Spero che più tardi, meglio ordinata la cosa pubblica, i ministri dureranno almeno un anno, ma credo che sia conveniente modificare la formola, e dire, per esempio: *nel gennaio d'ogni anno.* Non converrebbe stabilire l'epoca del mese di luglio, perchè non so se in tal mese la Camera sarà sempre convocata, mentre è riunita in gennaio, e non so se inavvenire si terranno molte Sessioni di sei mesi, quindi non conviene stare al fatto momentaneo che i ministri sono fugaci come le ombre.

PRESIDENTE. La Commissione accetta che si dica: "in gennaio d'ogni anno?"

MARTINELLI, relatore. Sì.

PRESIDENTE. Leggo adunque la prima parte che è accettata dalla Commissione e dal Ministero:

"La Corte in gennaio d'ogni anno comunica agli uffici di Presidenza del Senato e della Camera dei deputati *l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva*, accompagnato dalle deliberazioni relative a quello *degli avvisi dati ai ministri delle infrazioni alle leggi dell'amministrazione dello Stato.*"

Chi approva questa prima parte, sorga.

(È approvata.)

Pongo ai voti la seconda parte, la quale non è acconsentita dal Ministero e dalla Commissione.

SINEO. Chiedo di parlare.

Prego la Camera di ben riflettere sulla convenienza o no di accettare quest'emendamento dell'onorevole Mancini.

Ho veduto con molto rincrescimento che il Ministero e la Commissione non vi abbiano più prestato quel consenso che mi pareva gli accordassero dapprima. (*Denegazioni dal banco dei ministri.*)

Se non l'hanno prestato nemmeno una volta, mi rincresce ancora di più. Avverta la Camera che, se essa adotta questa legge come è proposta in tutte le sue parti negli articoli seguenti, essa l'adotterà certamente coll'intenzione di far cosa utile; ma nello stesso tempo essa non deve tralasciare di osservare che renderà necessariamente sempre più illusoria l'ingerenza del Parlamento. Negli anni scorsi il Ministero, nel termine il più breve possibile, presentava il rendimento de' suoi conti, e la Camera nominava le Commissioni di spoglio. Io ho già detto che queste Commissioni non hanno potuto fare gran cosa; hanno fatto pochissimo; ma almeno avevano facoltà di fare. Ora con questa Corte dei conti,